SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

87A3391

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1986, n. **1084.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «bioingegneria (ad orientamento ortopedico)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 33

87G0281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986, n. **1085**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 11, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, è aggiunto l'insegnamento di:

«storia del Mezzogiorno».

Nell'art. 12, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia, è aggiunto l'insegnamento di:

«storia del Mezzogiorno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 31

87G0282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. **1086**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 119, relativo al corso di laurea in «scienze geologiche», nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di «rappresentazione dei fenomeni territoriali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 34

87G0283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. **1087.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in ingegneria dei materiali, all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente è aggiunto l'insegnamento di:

disegno industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 28

87G0284

DECRETO-LEGGE 16 aprile 1987, n. **142.**

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

sui corrispettivi netti . . . . 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)*, dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

Art. 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione siciliana.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.».

3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Art. 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 5.

1. È consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 aprile, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 marzo, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.».

Art. 6.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, valutate in lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7.000 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare alla entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5.250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 18

87G0303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1987, n. 143.

Prelevamento della somma di L. 1.876.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.876.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

	Lire
Presidenza del Consiglio dei Ministri:	—
Cap. 3986. — Indennità, ecc. all'estero	50.000.000
Cap. 4026. — Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	80.000.000
Ministero dell'interno:	
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	10.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	40.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	20.000.000
Cap. 1084. — Spese di carattere riservato, ecc.	500.000.000
Cap. 2629. — Spese di carattere riservato, ecc.	1.000.000.000
Ministero della difesa:	
Cap. 4584. — Spese riservate, ecc.	70.000.000
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:	
Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	16.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:	
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	10.000.000
Ministero del commercio con l'estero:	
Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	35.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc. all'estero	30.000.000
Ministero della sanità:	—
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	15.000.000
	1.876.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1987

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1987
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 148

87G0302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1987, n. 144.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 15 aprile 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 16 aprile 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 80.573 a L. 79.973 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.057,30 a L. 7.997,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 68 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 17

87G0304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1987.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore di tre cittadini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 24 milioni annue a favore del sig. Emilio Villa, dell'arch. Paolo Caccia Dominioni e del sig. Mario D'Agata, i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Rese le prescritte comunicazioni, in data 27 febbraio 1987, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Decreta:

A ciascuno dei signori Emilio Villa, nato a Milano il 21 settembre 1914, arch. Paola Caccia Dominioni, nato a Nerviano (Milano) il 14 maggio 1896 e Mario D'Agata, nato ad Arezzo il 29 maggio 1926, è attribuito un assegno straordinario vitalizio di lire 24 milioni annue, a decorrere dall'anno 1987.

La spesa di complessive lire 72 milioni farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 1185 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1987
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 341

87A3354

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1986, n. **1088.**

Autorizzazione all'Associazione italiana sclerosi multipla, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana sclerosi multipla, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un immobile sito in Venezia - Sestiere Castello n. 2797 - Colle della Pietà, del periziato valore di L. 27.160.000, disposta dal sig. Angelo Tapeto con testamento olografo 21 gennaio 1979, pubblicato in data 20 luglio 1979, n. 22110/4545 di repertorio, a rogito dott. Carlo Vianini, notaio in Mestre (Venezia), registrato a Mestre in data 23 luglio 1979 al n. 4389.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1987
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 325

87G0294

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23

Il decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1987.

87A3353

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 marzo 1987, n. 145.

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

EMANA

il seguente decreto:

Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALITÀ DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Capo

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1.

Generalità

L'armanento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 2.

Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonche quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Art. 3.

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Art. 4.

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:

a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;

b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all'art. 1.

Capo II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5.

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6.

Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera *a*), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano; per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di indentificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7.

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8.

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9.

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10.

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Art. 11.

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 12.

Istituzione di armeria della polizia municipale

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13.

Caratteristiche delle armerie

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. 14.

Funzionamento delle armerie

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:

le ispezioni settimanali e mensili;
le riparazioni delle armi;
i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 15.

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16.

Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 17.

Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Capo IV

ADDESTRAMENTO

Art. 18.

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti delle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre le ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Art. 19.

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal questore, ai sensi delle legge 18 giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni.

2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 6.

Art. 20.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n. 65, e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intenrvento.

3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

87G0270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1987.

Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari dei collaboratori esterni dei membri del Parlamento nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di definire per i collaboratori esterni dei membri del Parlamento nazionale la categoria di riferimento per l'applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari in relazione all'elencazione contenuta nell'art. 33 del testo unico suddetto;

Decreta:

Le norme concernenti gli assegni familiari di cui al testo unico indicato in epigrafe si applicano ai collaboratori esterni dei membri del Parlamento nazionale osservando le modalità del ramo commercio - categoria studi professionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: DE MICHELIS

87A3114

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 25 febbraio 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 1° agosto 1985 riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico del comune di S. Giorio di Susa.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985);

Ritenuto che per mero errore materiale alla pagina 97 nel titolo del decreto stesso è stato scritto «S. Giorgio Canavese» invece che «S. Giorio di Susa»;

Decreta:

1. Il decreto ministeriale 1° aprile 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985, alla pagina 97) è così rettificato nel titolo: le parole «S. Giorgio Canavese» sono sostituite con le parole «S. Giorio di Susa».

2. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 25 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A3179

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 1987.

Revoca del decreto ministeriale 7 settembre 1983, e successive proroghe, recante approvazione del registratore di cassa modello «Sistema 80».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Vista la domanda, protocollata in data 16 giugno 1983, n. 342966, prodotta dalla Società Anker Data Sistema S.p.a., ora Distribution Systems, con sede in Milano, via Feltre, 27, rivolta ad ottenere l'approvazione del modello di registratore di cassa «Sistema 80»;

Visto il decreto n. 343655 del 7 settembre 1983 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, terzo comma, del menzionato decreto 23 marzo 1983, il suddetto modello di registratore di cassa con validità temporale fino al 31 gennaio 1984 e per un quantitativo di 30.000 esemplari, elevati a complessivi 50.000 esemplari e fino al 31 ottobre 1984 con successivi decreti n. 395103 del 9 febbraio 1984 e n. 396468 del 26 aprile 1984;

Considerato che la commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 7 aprile 1987 ha rilevato, a seguito delle prove e degli accertamenti eseguiti, che l'anzidetto modello non presenta la prescritta idonea garanzia fiscale essendo emerso che mediante adattamenti in chiave tecnica possono essere emessi scontrini fiscali il cui ammontare non viene totalizzato nella memoria fiscale oppure può essere diminuito il totale giornaliero mediante un'unica operazione in detrazione;

Considerato che le irregolarità emerso non sono eliminabili in maniera certa se non riprogettando il programma fiscale del registratore di cassa;

Decreta:

Il decreto n. 343655 del 7 settembre 1983 e successive proroghe è revocato con effetto dalla data del presente provvedimento e, conseguentemente, non è più consentito l'uso dei registratori di cassa modello «Sistema 80» già in esercizio.

Il presente decreto sarà notificato alla società interessata a cura dell'ufficio I.V.A. di Milano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A3262

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 31 del 7 febbraio 1987), **coordinato con la legge di conversione 30 marzo 1987, n. 132** (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 80 del 6 aprile 1987), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, sono confermati sino alla data del *30 settembre 1987*.

2. *(Soppresso).*

3. *(Soppresso).*

4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio».

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5-bis. *All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), *della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro"* ***(b)***.

5-quater. *All'articolo 3, primo comma, lettera* d), *della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici"* ***(b)***.

5-quinquies. *Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298* ***(b)****, è sostituito dal seguente:*

"Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".

5-sexies. *La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32* ***(c)****, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti.*

(a) L'art. 7 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) stabilisce la durata del mandato dei componenti dei comitati centrali e provinciali dell'albo degli autotrasportatori.

(b) L'art. 3 della citata legge n. 298/1974 tratta della composizione del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

(c) Il D.P.R. n. 32/1976 reca norme di esecuzione della legge n. 298/1974. L'art. 4 delle norme annesse al decreto detta disposizioni circa i rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Art. 1-*bis*.

1. *All'articolo 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298* ***(a)****, è aggiunto il seguente numero:*

"6-bis) *quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni* ***(b)****, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni* ***(c)****, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa".*

(a) Il testo dell'art. 21 della legge n. 298/1974 è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli da 15 a 19 della legge n. 727/1978 è riportato in appendice.

(c) Il testoo degli articoli 3, 4 e 103 e del terzo comma dell'art. 127 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è riportato in appendice.

Art. 1-*ter*.

1. *All'articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298* ***(a)****, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono sostituite dalla seguente: "incorrono".*

(a) Il testo dell'art. 21 della legge n. 298/1974 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. La lettera *a)* dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, è sostituita dalla seguente:

«*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

(a) Il testo dell'art. 31 della legge n. 298/1974, come modificato dal presente articolo, è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, sono sostituiti dai seguenti:

«La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, *per autoveicoli aventi portata utile* non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33».

(a) Il testo dell'art. 32 della legge n. 298/1974 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (*Autorizzazioni*). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(b)*; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa *o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione*. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(b)*, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico *(b)* in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre *tre anni* dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1.

2-*bis*. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(c)*, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(d)*. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.

2-*ter*. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(e)*, è abrogato.

(a) Per il titolo della legge n. 298/1974 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Il testo dell'art. 26 e dell'art. 28 del D.P.R. n. 393/1959 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 62 della legge n. 298/1974 è riportato in appendice.

(d) Il primo comma dell'art. 43 della legge n. 298/1974 stabilisce che le autorizzazioni per il trasporto di cose per conto di terzi e per il servizio di piazza per il trasporto di cose, rilasciate per un periodo di nove anni, possono essere rinnovate, alla scadenza, con il parere favorevole dei competenti Comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

(e) L'ultimo periodo del penultimo comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974 prevedeva che per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo avessero in corso procedimenti penali in cui fosse stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importasse l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo fosse rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7) [il quale prevede che per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo].

Art. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;

b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;

d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32 *(a)*;

e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 33 del presente testo unico *(a)*;

h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale».

2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(a)*, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera *g)* del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121 *(a)*.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui *alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo*, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore;*

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave».

2-*bis*. All'articolo 26, primo comma, lettera *h)*, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(b)*, le parole: "L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 *(a)* e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987.

(a) Il testo dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e degli articoli 32, 33 e 121, ivi richiamati, è riportato in appendice.

(b) Per il testo dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 4.

Art. 6.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(a)*, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli *e autoveicoli* aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a *3.500* chilogrammi.

(a) Per il titolo della legge n. 298/1974 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 7.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (a), per l'inosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b).

(a) Il testo dell'art. 58 della legge n. 298/1974 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 5 della legge n. 689/1981, recante modifiche al sistema penale, è il seguente:

«Art. 5 *(Concorso di persone)*. — Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge».

Art. 8.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 *(a)*, e *dall'articolo 127*, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(b)*, sono quadruplicate.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. In tal caso si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 (c).

3. *Alla stessa sanzione pecuniaria* soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(d)*.

4. *(Soppresso)*

5. *Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.*

6. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

7 Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per quelle di cui all'undicesimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(d)*, come modificato ed integrato dall'articolo 12 del presente decreto, *le violazioni accertate* devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

8. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(e)*, si applicano anche nei casi di violazione previsti dagli articoli 8, 9 e 12 del presente decreto.

9. *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.*

10. *Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma precedente, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85 (f), è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario del documento di circolazione.*

(a) Per il testo degli articoli da 15 a 19 della legge n. 727/1978 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 1-*bis*.

(b) Il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 127 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 20 della legge n. 727/1978 è riportato in appendice.

(d) Per il testo dell'art. 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 1-*bis*.

(e) Per il testo dell'art. 21 della legge n. 298/1974 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* agli articoli 1-*bis* e *ter*.

(f) Il regolamento CEE n. 3821/85 (relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada) è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 370 del 31 dicembre 1985.

Art. 9.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che non impedisce la circolazione di un veicolo con una massa superiore al 5 per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(a)*, *raddoppiate per ciascuna classe.*

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(b)*, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

4. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

5. *Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (a), sono sostituiti dai seguenti:*

"Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso"

6. Qualora siano accertate durante il periodo di un anno tre violazioni *di cui al presente articolo*, in relazione a trasporti eseguiti per il medesimo committente,

e sempre disposta la verifica dell'osservanza delle tariffe di trasporto di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(c)*, presso l'impresa committente oltre che presso l'impresa di autotrasporti.

(a) Per il testo dell'art. 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 5.

(b) Per il testo dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 1-*bis*.

(c) Il titolo III delle legge n. 298/1974 tratta della istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Art. 10.

1. I cronotachigrafi montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727 *(a)*, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727 *(b)*, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727 *(a)*, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(c)*.

(a) Il testo dell'art. 3 della legge n. 727/1978 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 8 della legge n. 727/1978 è riportato in appendice.

(c) Il testo dei primi cinque commi dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è riportato in appendice.

Art. 11.

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse.*

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, *di concerto con il Ministro dell'interno*, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85 *(a)*, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 *(b)* relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

2-bis. *L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1º giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74 (b), con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale.*

3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727 *(c)*, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85 *(d)*. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(e)*, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85 *(a)*.

3-bis. *Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (f), sono abrogati.*

(a) Il regolamento CEE n. 3820/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 370 del 31 dicembre 1985.

(b) La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.

(c) Per il titolo della legge n. 727/1978 si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 1-*bis*.

(d) Il regolamento CEE n. 3821/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 370 del 31 dicembre 1985.

(e) L'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come sostituito dall'art. 7 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, contiene il riferimento al regolamento CEE n. 543/69 unicamente nel primo comma, che per effetto dell'abrogazione dei successivi commi secondo e terzo ad opera del comma 3-*bis* dell'art. 11 del presente decreto, costituisce l'unico comma di cui è composto l'articolo. L'arti-

colo 127 del predetto testo unico contiene riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 nei commi primo, terzo, quarto e ottavo [per i commi terzo e quarto si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 8].

(f) Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, abrogati dal presente articolo, è riportato in appendice.

Art. 12.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(a)*, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103 *(a)*. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che. verificata la non recidività, la restituisce».

(a) Per il testo degli articoli 3 e 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1-*bis*.

Art. 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(a)*, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(a)*, sono aggiunti i seguenti:

«Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo».

(a) Per il testo dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 1-*bis*.

Art. 14.

1. Nel terzo comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni *(a)*, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente lettera:

«*l)* divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza».

2. I limiti massimi di velocità sulle autostrade dei veicoli di peso complessivo autorizzato superiore a 80 quintali sono regolati nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 125 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(b)*, con proprio decreto da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici adegua, per i veicoli di cui allo stesso comma, i limiti massimi di velocità sulle strade statali o tratti di esse aventi le caratteristiche autostradali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977 ***(c)***, purché i limiti stessi siano indicati mediante i prescritti segnali.

4. I nuovi limiti di velocità si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui ai commi 2 e 3.

(a) Il testo del terzo comma dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come integrato dal presente articolo, è riportato in appendice.

(b) La lettera *a)* del primo comma dell'art. 125 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale prevede che, sulle autostrade, il Ministro dei lavori pubblici possa disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto [si veda in appendice il regolamento alla nota ***(c)*** all'art. 1-*bis*].

(c) Il testo dell'art. 2 del D.M. 29 ottobre 1977 è riportato in appendice.

Art. 15.

1. In caso di accertamento di violazioni delle norme del presente decreto e di quelle della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, commesse con veicoli immatricolati all'estero, per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma, la continuazione del viaggio è subordinata al pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione prevista o al versamento a titolo cauzionale di una somma pari al massimo della sanzione prevista, salvo che il trasgressore non fornisca apposito documento fidejussorio che garantisca il pagamento della somma dovuta. Le spese per le eventuali operazioni di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

(a) Per il titolo della legge n. 298/1974 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 16.

1. *Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le norme del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* ***(a)***.

2. *Le stesse norme si applicano alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727* ***(b)***.

3. *Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida o della carta di circolazione e della licenza o autorizzazione al trasporto di merci su strada sono disposte rispettivamente dal prefetto per la prima e dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che le ha rilasciate, per le altre.*

4. *L'autorità amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie è il prefetto competente per territorio, relativamente al luogo dell'accertamento.*

5. *Le eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia del veicolo previste dalle presenti norme sono a carico, in solido, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci su strada e del conducente del veicolo stesso.*

6. *L'articolo 20, primo comma, della legge 13 novembre 1978, n. 727* ***(c)***, *è abrogato.*

(a) Il titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale contiene al capo I (articoli 136 e 137) disposizioni sulla polizia stradale e al capo II (articoli da 138 a 143) disposizioni penali.

(b) Per il titolo della legge n. 727/1978 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(b)*** all'art. 1-*bis*.

(c) Per il testo dell'art. 20 della legge n. 727/1978, come modificato dal presente articolo, si veda in appendice il riferimento alla nota ***(c)*** all'art. 8.

Art. 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti uguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del Ministero dei trasporti con il decreto del Ministro del tesoro n. 17533 del 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 387, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1986, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ***(a)***, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

4. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987, che può essere eseguita anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione

dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984» e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il R.D. n. 2440/1923 reca disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Il relativo art. 36 prevede che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato avvia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1985, n. 404 ***(a)***, dopo le parole: "portata utile maggiore di 70 quintali" la lettera: "e" è sostituita dalla seguente: "o"

(a) Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 404/1985 è riportato in appendice.

Art. 17-*ter*.

1. Il numero 16) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

"16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo: L. 10.000"

2. Al numero 17) della tabella 3 allegata alla suddetta legge 1° dicembre 1986, n. 870 ***(a)***, la parola: "autorizzazioni" è sostituita dalla seguente: "licenze"

(a) Il testo della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986 è riportata in appendice.

Art. 17-*quater*.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto, un piano per il potenziamento degli organici delle forze addette ai servizi di polizia stradale.

Art. 18.

(Soppresso)

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1 della legge di conversione ha disposto inoltre, ai commi 2 e 3, quanto appresso:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818 ***(a)***.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 627/1986 e 818/1986, non convertiti in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (si vedano al riguardo i comunicati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 284 del 6 dicembre 1986 e n. 28 del 4 febbraio 1987), recavano lo stesso titolo del presente decreto.

APPENDICE

*Con riferimento alle note (a) agli articoli 1-*bis *e 1-*ter.

Il testo dell'art. 21 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del presente decreto, è il seguente:

«Art. 21 (*Sanzioni disciplinari*). — Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18;

6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.

Nei casi sopra elencati le imprese *incorrono:*

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 1-*bis:

Il testo degli articoli da 15 a 19 della legge n. 727/1978 (Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada) è il seguente (si avverte che le sanzioni indicate negli articoli sottoriportati sono state quadruplicate dall'art. 8, comma 1, del presente decreto):

«Art. 15. — Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione, è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 75.000 a L. 150.000.

Art. 16. — Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000.
Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'art. 15 del predetto regolamento CEE.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Art. 17. — Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000.

Art. 18. — Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.

Art. 19. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1-bis:

Il testo degli articoli 3, 4 e 103 e del terzo comma dell'art. 127 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è il seguente:

«Art. 3 [come modificato dall'art. 12 del presente decreto] *(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati)*. — Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

L'ente proprietario della strada può con ordinanza:

a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada, o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche stratturali delle strade;

b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

e) stabilire l'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera *a)*, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.

Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'A.N.A.S. o dal competente capo del compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo.

Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.

Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata che, verificata la non recidività, la restituisce».

«Art. 4 *(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati)*. — Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;

c) prescrivere orari per il carico e lo scarico delle cose;

d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera *d)*, sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti, o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

I comuni possono:

a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
b) assumere con deliberazione del consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;
c) concedere con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli automobile clubs e per gli autocarri all'Ente autotrasporto merci (E.A.M.).

Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia.

Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse».

La sanzione dell'ammenda, di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317. La predetta legge è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 32 ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. La misura minima e massima della sanzione è stata quintuplicata dall'art. 114, primo comma, della citata legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della legge stessa.

Si tenga presente che l'art. 1 del D.L. 14 marzo 1987, n. 85 (Provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 63 del 17 marzo 1987 e in attesa di conversione in legge, ha triplicato la sanzione per la violazione alle norme di cui al presente articolo, raddoppiandola ulteriormente per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e triplicandola per le violazioni alla disciplina dell'accesso regolamentato, in talune zone che saranno delimitate dalle amministrazioni comunali.

Il medesimo art. 1 ha abrogato il quarto comma dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prevedeva che «Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'art. 115, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000».

L'art. 3 dello stesso decreto ha apportato infine modifiche all'art. 4 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale sopraripoitato.

«Art. 103 [come modificato nel terzo comma dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e nei commi ottavo, nono, undicesimo e dodicesimo dell'art. 13 del presente decreto (in precedenza i commi ottavo e nono erano stati già modificati dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631)]. *(Limiti di velocità).* — Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.

Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.

Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocittà di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso quando siano adoperati per trasporto di persone. *I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere* e) *ed* f) *dell'art. 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade.*

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km all'ora.

In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km all'ora. Se però le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocità di 15 km all'ora.

In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102.

Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocità consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi.

Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità ovvero viola le disposizioni del comma settimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo».

La sanzione dell'ammenda, di cui al decimo comma dell'articolo soprariportato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317. La predetta legge è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 32 ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. La misura minima e massima della sanzione è stata quintuplicata dall'art. 114, primo comma, della citata legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della legge stessa.

«Art. 127 [come sostituito dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1974, n. 62], terzo comma. - Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 [v. art. 11, comma 3, del presente decreto] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila» [si avverte che la misura minima e massima della sanzione sopraindicata è stata quadruplicata dall'art. 8, comma 1, del presente decreto].

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge n. 298/1974 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*a*) agli articoli 1-*bis* e *ter*], come modificato dall'art. 2 del presente decreto:

«Art. 31 (*Definizione*). — Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 298/1974 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*a*) agli articoli 1-bis e ter], come modificato dall'art. 3 del presente decreto, è il seguente:

«Art. 32 (*Licenze*). — L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da traportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 33 [commissione per le licenze].

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per diciotto mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione di un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:

Il testo dell'art. 26 e dell'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è il seguente:

«Art. 26 [come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-*bis*, del presente decreto] (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) *autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;*

h) *autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio.*

i) *autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi egli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;*

*l) auto-*caravan: *autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.*

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) *e* l) *sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere* a) *e/o* b), *viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali*».

«Art. 28 [come modificato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] (*Rimorchi*). — I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti di persone e di cose;
d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;
e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.

Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:

Il testo dell'art. 62 della legge n. 298/1974, come modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, è il seguente:

«Art. 62 (*Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi*). — Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, *entro il 2 febbraio 1976*, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 32.

La domanda di iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'art. 35.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e degli articoli 32, 33 e 121 ivi richiamati è il seguente:

«Art. 58 [come modificato nel quarto comma e nei commi dal decimo in poi dall'art. 5 del presente decreto, nei commi quinto e sesto dall'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e nel comma nono per effetto degli articoli 33 e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689] (*Carta di circolazione e immatricolazione*). — Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia.

L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione.

Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore.

Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

a) *gli organi di traino sino di tipo approvato e compatibili;*

b) *il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;*

c) *il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;*

d) *il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente art. 32;*

e) *i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;*

f) *i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;*

g) *le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;*

h) *non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;*

i) *siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale.*

Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.

Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'art. 10.

Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.

La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.

Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) *del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'art. 121.*

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave».

«Art. 32 [come sostituito dall'art. 5 della legge 10 febraio 1982, n. 38] (*Sagoma limite*). — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezzza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-*caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

«Art. 33 [come sostituito dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] (*Pesi massimi*). — Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a tre asssi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 250 quintali se a tre o più assi».

«Art. 121 [come sostituito dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1982, n. 38, poi modificato dall'art. 9, comma 5, del presente decreto; si veda anche il comma 1 del medesimo art. 9] *(Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi).* — I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.

Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato dal documento di circolazione quando detto peso è superiore ai 100 quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;

b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;

c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;

d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali.

Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso.

Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure, superi il 30 per cento del peso complessivo.

Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'art. 33.

Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore

Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.

L'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è abrogato.

Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'art. 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'art. 10».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:

Si trascrive il testo dell'art. 58 della legge n. 298/1974:

«Art. 58 *(Sanzioni).* — Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'art. 56. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'art. 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'art. 56 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei tasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'art. 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

La sanzione dell'ammenda, di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. La misura della predetta sanzione è stata raddoppiata dall'art. 114, primo comma, della legge stessa, in relazione all'art. 113, quarto comma, della medesima legge.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

I commi terzo e quarto dell'art. 127 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come sostituito dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, prevedono che:

«Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 [v. art. 11, comma 3, del presente decreto] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ottantamila a lire duecentomila.

Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento (CEE) n. 543/1969 [v. art. 11, comma 3, del presente decreto] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ottantamila a lire duecentomila».

Si tenga presente che le sanzioni indicate nei commi soprariportati sono state quadruplicate dall'art. 8, comma 1, del presente decreto.

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

Il testo dell'art. 20 della legge n. 727/1978, come modificato dall'art. 16, comma 6, del presente decreto, è il seguente:

«Art. 20. — Il rapporto previsto dall'art. 7 della predetta legge [legge 24 dicembre 1975, n. 706, abrogata dall'art. 42 dela legge 24 novembre 1981, n. 689; v. ora art. 17 di quest'ultima legge] deve essere presentato:

alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge;

agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

È fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 727/1978 (per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1-*bis*) è il seguente:

«Art. 3. — L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente art. 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successsive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 727/1978 (per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1-*bis*) è il seguente:

«Art. 8. — Agli uffici metrici centrale e provinciali è affidato il compito di accertare:

a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera *b)*, in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.

Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 10:

Il testo dei primi cinque commi dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, è il seguente:

«Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli Ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 11:

Si trascrive il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, abrogati dall'art. 11, comma 3-*bis*, del presente decreto (l'art. 124 è stato sostituito dall'art. 7 della legge 14 febbraio 1974, n. 62):

«Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:

a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autoarticolato sia superiore a 50 quintali;
b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autosnodato o dell'autoarticolato sia superiore a 200 quintali.

Chiunque viola la disposizione del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindicimila a lire cinquantamila».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 14:

Il testo del terzo comma dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come integrato dall'art. 14, comma 1, del presente articolo, è il seguente:

«La patente è sospesa dal prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;
b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;
d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;
e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;
i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilità;
l) *divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza*».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 14:

Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.M. 29 ottobre 1977:

«Art. 2. — Gli enti proprietari possono elevare il suddetto limite generale di velocità fino al massimo di 130 km/ora, purché il limite sia indicato mediante i prescritti segnali, sulle strade, o tratti di strade, di cui all'art. 1, assimilabili alle autostrade in quanto possiedano le seguenti caratteristiche:

carreggiate distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico continuo non destinato alla circolazione;
assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 17-*bis:

Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 404/1985 (Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto), come modificato dall'art. 17-*bis* del presente decreto, è il seguente:

«1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilità di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o più autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali *o* peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilità da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata uitle maggiore di 70 quintali *o* peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 17-ter:

Si trascrive il testo della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), come modificata dall'art. 17-*ter* del presente decreto:

«TABELLA 3

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore.	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	10.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentarzione a gas	10.000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile.	50.000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione.	20.000
9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini	200.000
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati . . .	50.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni .	50.000
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione	20.000
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	10.000
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di «permanenti».	10.000
16) *Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo*	10.000
17) Rilascio o rinnovo *licenze* per il trasporto di merci in conto proprio per ciascuno veicolo.	20.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti».

87A3181

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione del collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente: «Protezione del diritto d'autore e d'altri diritti connessi al suo esercizio».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1987, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 67, è stato costituito, per il triennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1989 il collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più coautori dell'opera stessa.

87A2936

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina del commissario generale per l'Esposizione internazionale di Brisbane 1988

L'on. dott. Luigi Turchi, con decreto 31 agosto 1986 del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1987, registro n. 5 Esteri, foglio n. 123, è stato nominato commissario generale per l'Esposizione internazionale di Brisbane 1988, a decorrere dal 1° settembre 1986.

87A3152

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata con decreto n. 580 del 4 aprile 1986 ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare dal comune di Camerino un appezzamento di terreno al prezzo di L. 400.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A2861

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad acquistare un immobile

Il prefetto di Milano con decreto n. 3240 del 2 maggio 1986 ha autorizzato l'Università degli studi di Milano ad acquistare dalla società Maggioni farmaceutici S.p.a. un immobile al prezzo di L. 3.300.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A2862

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100147/1.27.5 del 18 febbraio 1987 ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli ad acquistare dal dott. Vincenzo D'Antonio un immobile al prezzo di L 475.000.000 da destinarsi ad insediamenti universitari.

87A2863

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 30 settembre 1986 del prefetto di Bologna, l'Università di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.200.000 disposta dal dott. Giorgio Oblach, presidente del circolo «Prora», al fine di istituire un premio di laurea quinquennale, in memoria della sig.ra Magda Severini Oblach, da conferirsi alla migliore tesi sperimentale chimica nel campo dell'oncologia della sfera femminile.

87A2740

Autorizzazione alla scuola media statale «Sarto» di Castelfranco Veneto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso prot. n. 11665/86 Div. II dell'8 gennaio 1987 la scuola media statale «Sarto» di Castelfranco Veneto (Treviso) è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 2.000.000 in titoli di Stato per istituire una borsa di studio alla memoria della prof.ssa Fausta Parodi Giannuzzi.

87A2735

Autorizzazione alla scuola media statale «V. Ruffo» di Cassano delle Murge ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 6556/I Sett. del 25 novembre 1986 la scuola media statale «V. Ruffo» di Cassano delle Murge (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Canon NP 155, matricola KH 050250 con accessori, del valore di 7.077.000 disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge.

87A2738

Autorizzazione all'istituto professionale per il commercio di Bra ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo 27 gennaio 1987, n. 1376, l'istituto professionale per il commercio di Bra (Cuneo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di apparecchiature elettroniche per uso didattico, consistenti in tre personal computer Olivetti M24 con relativi accessori del valore complessivo di L 12.921.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Bra.

87A2733

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per il commercio di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo, prot. n. 114-Sett. I^a del 31 gennaio 1987, l'istituto professionale di Stato per il commercio, con sede in Bergamo in via Gavazzeni n. 37, è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 11.210.000 disposta dalla Banca popolare di Bergamo, da destinare all'acquisto di 5 computers Olivetti M. 20 per l'allestimento di un laboratorio di informatica presso il menzionato istituto.

87A2606

Dichiarazione di invalidità di titoli di studio rilasciati dall'istituto musicale «G. Donizetti» di Bergamo

Il Ministero della pubblica istruzione, a tutela della buone fede di enti e privati rendo noto che con decreto ministeriale 30 marzo 1987 sono stati dichiarati privi di valore legale i corsi di chitarra e relativi esami svoltisi fino all'anno scolastico 1985-86 presso l'istituto musicale «G. Donizetti» di Bergamo.

Con lo stesso decreto sono stati dichiarati privi di valore legale gli attestati, le certificazioni, i diplomi e qualunque atto amministrativo concernente i corsi e gli esami di cui sopra, rilasciati dallo stesso istituto.

87A3151

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 4 marzo 1987 ha autorizzato la società «Fiduciaria Valverde S.r.l.», con sede in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 4 marzo 1987 ha autorizzato la società «Plurifid S.r.l.», con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

87A3118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nella provincia di Parma ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Parma e provincia con esclusione dei dipendenti dai proprietari di fabbricati, dai pubblici esercizi, dagli alberghi e pensioni e dai caseifici industriali ed artigiani, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

alloggio: L. 15.800 mensili;
vitto: L. 700 a pasto;
riscaldamento: L. 2.000 mensili;
gas: L. 1.300 mensili;
luce: L. 1.300 mensili;
acqua: L. 1.000 mensili.

87A3026

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 marzo 1987 la società cooperativa «La Luigia - Società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 24 giugno 1977, repertorio n. 71360, registro società n. 1301/77 tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Furgiuele, nato a Napoli il 20 settembre 1959 ed ivi residente in via Posillipo, 386.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1987 la società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Napoli», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Pietro Rosanova in data 17 febbraio 1959, repertorio n. 23135, registro società n. 173 tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Furgiuele, nato a Napoli il 20 settembre 1959 e ivi residente in via Posillipo, 386.

87A3078

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale 559/C.21256.III.A.4 in data 9 marzo 1987, l'articolo denominato «cartuccia spaventapasseri» fabbricato dalla ditta F.lli Martarello nel proprio stabilimento di Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A3030

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Urbino

Con decreto interministeriale n. 315 in data 12 marzo 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota di terreno demaniale facente parte del poligono T.S.N. di Urbino riportata nel catasto del comune censuario medesimo, al foglio 115, particella n. 129 parte, della superficie di mq 64.

87A3031

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica al decreto ministeriale 18 novembre 1983 concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Amalfi.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 20 gennaio 1987, il precedente decreto interministeriale datato 18 novembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1984 viene rettificato nel senso che l'area con insistente manufatto, esclusa dal pubblicco demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato ha una superficie di mq 1.168 ed è riportata nel catasto del comune di Amalfi, al foglio n. 7, particella n. 499, come risulta dalla nuova planimetria vistata dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli.

87A2431

MINISTERO DEL TESORO

N. 71

Corso dei cambi del 13 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1289,550	1289,550	1289,70	1289,550	1289,550	1289,57	1289,600	1289,550	1289,550	1289,55
Marco germanico	712,990	712,990	713,20	712,990	712,990	712,99	712,990	712,990	712,990	712,99
Franco francese	214,250	214,250	214,10	214,250	214,250	214,25	214,250	214,250	214,250	214,25
Fiorino olandese	632,010	632,010	632,10	632,010	632,010	631,95	631,900	632,010	632,010	632
Franco belga	34,439	34,439	34,45	34,439	34,439	34,44	34,441	34,439	34,439	34,42
Lira sterlina	2096,200	2096,200	2097 —	2096,200	2096,200	2095,75	2095,300	2096,200	2096,200	2096,20
Lira irlandese	1904,500	1904,500	1905 —	1904,500	1904,500	1904,37	1904,250	1904,500	1904,500	
Corona danese	189,170	189,170	189,20	189,170	189,170	189,17	189,180	189,170	189,170	189,16
Dracma	9,695	9,695	9,70	9,695	—	—	9,696	9,695	9,695	
E.C.U.	1480,850	1480,850	1481,30	1480,850	1480,850	1480,77	1480,700	1480,850	1480,850	1480,85
Dollaro canadese	990,200	990,200	991 —	990,200	990,200	990,15	990,100	990,200	990,200	990,20
Yen giapponese	9,060	9,060	9,045	9,060	9,060	9,05	9,058	9,060	9,060	9,06
Franco svizzero	861,400	861,400	861,10	861,400	861,400	861,42	861,450	861,400	861,400	861,40
Scellino austriaco	101,460	101,460	101,50	101,460	101,460	101,46	101,460	101,460	101,460	101,46
Corona norvegese	190,180	190,180	190 —	190,180	190,180	190,18	190,200	190,180	190,180	190,18
Corona svedese	204,430	204,430	204,40	204,430	204,430	204,43	204,440	204,430	204,430	204,42
FIM	292,050	292,050	292,10	292,050	292,050	292,02	291,990	292,050	292,050	—
Escudo portoghese	9,205	9,205	9,22	9,205	9,205	9,21	9,230	9,205	9,205	9,20
Peseta spagnola	10,131	10,131	10,13	10,131	10,131	10,13	10,133	10,131	10,131	10,12
Dollaro australiano	933,550	933,550	931 —	933,550	933,550	933,77	934 —	933,550	933,550	933,55

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1987

Dollaro USA	1289,575	Lira irlandese	1904,375	Scellino austriaco	101,460
Marco germanico	712,990	Corona danese	189,175	Corona norvegese	190,190
Franco francese	214,250	Dracma	9,695	Corona svedese	204,435
Fiorino olandese	631,955	E.C.U.	1480,770	FIM	292,020
Franco belga	34,440	Dollaro canadese	990,150	Escudo portoghese	9,217
Lira sterlina	2095,750	Yen giapponese	9,059	Peseta spagnola	10,132
		Franco svizzero	861,425	Dollaro australiano	933,775

Media dei titoli del 13 aprile 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	99,500
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	100,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,500
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 1-1984/88	100,525
» » » » 1- 2-1984/88	100,575
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,375
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101.450
» » » » 1- 8-1983/88	101,475
» » » » 1- 9-1983/88	101.600
» » » » 1-10-1983/88	101,850
» » » » 15- 7-1990	98.975
» » » » 16- 8-1990	99,175
» » » » 18- 9-1990	99 —
» » » » 18-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	99,050
» » » » 18-11-1983/90	103,975
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 18-12-1990	99,200
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 17- 1-1991	99,050
» » » » 1- 2-1984/91	103.875
» » » » 18- 2-1991	98,875
» » » » 1- 3-1984/91	102.725
» » » » 18- 3-1991	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	103 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,825
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,750
» » » » 1- 9-1984/91	101.725
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-10-1984/91	101,850
» » » » 1-11-1984/91	101,775
» » » » 1-12-1984/91	100.875
» » » » 1- 1-1992	100.500
» » » » 1- 2-1992	99,825
» » » » 1- 2-1995	100.550
» » » » 1- 3-1995	97,675
» » » » 1- 4-1995	97,700
» » » » 1- 5-1995	97,625
» » » » 1- 6-1995	97.675
» » » » 1- 7-1995	99,800
» » » » 1- 8-1995	99,650
» » » » 1- 9-1995	99,525
» » » » 1-10-1995	99,675
» » » » 1-11-1995	99,525
» » » » 1-12-1995	99,450
» » » » 1- 1-1996	99,300
» » » » 1- 2-1986/96	99,425
» » » » 1- 3-1986/96	99 500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,600
» » » 12,50% 1- 2-1988	102.275
» » » 12 % 1- 3-1988	102,325
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,600
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,750
» » » 12,50% 1-10-1988	103,500
» » » 12,50% 1-11-1988	103,500
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,250
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,875
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,875
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,650
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	101.650
» » » 10 % 1- 6-1990	100.875
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,925
» » » 12,50% 1- 3-1991	108.550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109.025
» » » » 1984/91 11,25%	109.975
» » » » 1984/92 10,50%	109.350
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	106.700
» » » » 1985/93 8,75%	102,350
» » » » 1985/93 9%	103,475
» » » » 1986/94 8,75%	102,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M13047

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sicilia», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sicilia» e l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso, rosato e verdolino nonché del riferimento al nome dei vitigni come sotto elencati:

Provincia di Agrigento:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Grecanico dorato B, Nerello mascalese N, Perricone N, Trebbiano toscano B.

Varietà di viti autorizzate:
Nerello cappuccio N.

Provincia di Caltanissetta:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Trebbiano toscano B.

Provincia di Catania:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Trebbiano toscano B.

Varietà di viti autorizzate:
Grecanico dorato B.

Provincia di Enna:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Trebbiano toscano B.

Provincia di Messina:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Trebbiano toscano B.

Varietà di viti autorizzate:
Perricone N.

Provincia di Palermo:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Nerello mascalese N, Perricone, Sangiovese N, Trebbiano toscano N.

Provincia di Ragusa:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Nerello mascalese N, Trebbiano toscano B.

Provincia di Siracusa:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Nerello mascalese N, Trebbiano toscano B.

Varietà di viti autorizzate:
Grecanico dorato B, Perricone N.

Provincia di Trapani:
Varietà di viti raccomandate:
Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Grillo B, Nerello mascalese N, Perricone N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

Varietà di viti autorizzate:
Damaschino B,

comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Sicilia e che i riferimenti ai nomi dei vitigni potranno essere utilizzati a condizione che le uve siano prodotte nelle province in cui i singoli vitigni risultino raccomandati od autorizzati.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sicilia» e l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3220

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 14 aprile 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	221
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	639
Gasolio agricoltura	»	282
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

			Fasce provinciali			
			B	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	577	580	583	586	589
Petrolio (*)	»	619	622	625	628	631
Olio comb.le fluido	L./kg	347	350	353	356	359

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A3392

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica nel ruolo naviganti speciale per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Viste le leggi 29 giugno 1961, n. 577; 15 dicembre 1967, n. 1262 e 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente l'istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relative alla disciplina dell'imposta di bollo;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983 e il decreto ministeriale 3 ottobre 1983, (registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191) concernenti nuovi titoli di studio in aggiunta a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444: provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, in servizio, muniti di brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma dell'aeronautica ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente dell'Arma dell'aeronautica ruolo naviganti, che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio quale sottufficiale pilota e siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Per poter partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il ventisettesimo anno di età se ufficiali o il trentottesimo anno di età se sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purché, complessivamente, non venga superato il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

2) siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, quale ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale;

3) abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20 determinabile sia in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica, sia in base alla media aritmetica dei punteggi parziali ottenuti nella valutazione;

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali;

c) del grado di addestramento del candidato.

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che siano già stati giudicati dalle competenti autorità non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modulo allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 3.000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dai seguenti documenti (in bollo) che conferiscono, a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Copia della domanda dovrà essere trasmessa, nel termine suddetto, ai comandi di appartenenza che provvederanno a trasmettere al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00185 Roma, entro venticinque giorni dalla data di ricezione, i seguenti documenti:

1) libretto personale o fotocopia dello stesso, completo della documentazione caratteristica, che dovrà essere chiusa alla data di scadenza del presente bando, per il seguente motivo: «Per partecipazione al concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo»;

2) fotocopia autenticata del libretto di volo, aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) specchio riepilogativo dal quale risultino, distintamente, le ore di volo effettuate su velivoli convenzionali o su reattori;

4) dichiarazione da cui risulti se il candidato abbia, alla stessa data, la qualifica combat ready con o senza limitazioni e se lo stesso sia istruttore di pilotaggio, con l'indicazione della categorizzazione;

5) relazione conforme all'allegato 2) del bando di concorso, completa dei giudizi espressi dal compilatore, primo revisore, secondo revisore (comandante di Corpo comandante dell'ente), nonchè dal comandante di regione aerea competente per territorio.

Gli enti di appartenenza cureranno l'inoltro delle relazioni ai competenti comandi di regione aerea e la successiva trasmissione delle stesse, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, alla D.G.P.M.A. 2ª Divisione 1ª Sezione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
matricola, grado, cognome e nome;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell'istituto e sede;
l'ente presso il quale prestano servizio;
di accettare, in ogni caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno altresì indicare il recapito della famiglia di origine (ivi compreso possibilmente il numero telefonico).

I candidati hanno l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata da inviare al Ministero della difesa D.G.P.M.A. 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica o alle prove d'esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare, che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in servizio permanente effettivo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'idoneità fisica al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

I candidati che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario, senza diritto di voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove d'esame sono le seguenti:
a) esame scritto su un tema di cultura generale;
b) esame orale di cultura professionale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una delle prove d'esame nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

La prova scritta d'esame avrà luogo presso il centro di selezione A.M. - Aeroporto di Vigna di Valle, il giorno 5 giugno 1987 alle ore 8.

In caso di modifica del giorno o/e della sede d'esame, sarà data diretta comunicazione agli interessati in tempo utile.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

È fatto obbligo ai candidati di presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 7.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 2, punto 3), e alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, pena decadenza, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva presentazione alla scuola di formazione professionale o al reparto dell'Aeronautica militare – data che sarà comunicata dalla competenete autorità – i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati rispettivamente dalla pretura e dalla procura della Repubblica);

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I vincitori del concorso dovranno altresì trasmettere in carta semplice, nel termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

a) dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale;

b) dichiarazione, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come al precedente art. 7.

I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, decadranno dalla nomina stessa.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di alcuni dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione della durata di tre mesi.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato negli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1987
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 6

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITÀ DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove d'esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale e in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

Cultura militare aeronautica

Storia dell'Aeronautica.

1. Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

   I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, «Il precursore» Leonardo da Vinci.

   Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero primi dirigibili. Creazione della prima sezione aeronautica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX Sir George Cayley. Henson e Stringfellow, Penaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra. 1903 1912 L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La grande guerra: graduale evoluzione dell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie di impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Severischi, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni Italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania e il Giappone.

Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari Militari in particolari destinazioni o assenti dal servizio. Ricompense Distinzioni onorifiche. onorificenze. Punizioni disciplinari

Servizio di presidio, territoriale e di aeroporto. Il presidio e il distaccamento Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali I servizi generali e di presidio e i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere. le insegne. gli onori, le visite. le precedenze. le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie armi Corpi e specialità.

Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva S.M.A. 21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare.

Generalità dell'organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle comunicazioni. del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della N.A.T.O.

Aerotecnica

1. Elementi di aerodinamica applicata al volo.
   Fenomeni aerodinamici connessi al volo.
   Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.
   Principio di Bernoulli.
   Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.
   Fenomeno dello stallo.
   Fenomeni di compressibilità, numero di Mach, numero di Mach critico.
   Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.
   Polare del velivolo ai deversi numeri di Mach, relativi punti caratteristici.
   Equilibrio dei velivoli, effetto degli organi di stabilità e di controllo.
   Ipersostentazione e frenate aerodinamiche.
   Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.
2. Elementi di meccanica applicata al volo.
   Baricentro del velivolo e sua escursione.
   Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione, atterraggio.
   Fattore di carico.
   Inviluppo di manovra, limitazione d'impiego.
   Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversione dei comandi.
   Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.
   Autonomia chilometrica, oraria e specifica.
3. Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.
   L'ala: forma in pianta; angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longitudinale e trasversale.
   Ali a freccia.
   Elementi della struttura alare.
   Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento; cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.
   Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.
   Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.
   Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

Armamento

Armi di bordo. Munizionamento di lancio e di caduta. Rose di tiro. Bombardamento. Curve di caccia. Collimatori fissi ed elettronici. Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.

Classificazione - requisiti di un'arma di bordo - armi di bordo in uso inconvenienti limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.

Generalità parti che compongono una cartuccia caratteristiche dei vari proiettili efficacia delle munizioni tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - parti che compongono una bomba caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - efficacia delle munizioni di caduta tavola di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro.

Bombardamento.

Problemi relativi cenni sul bombardamento in picchiata alto e basso angolo bombardamento LABS bombardamento LADD e LEVEL

Curve di caccia.

Tipo di sbarramento - caratteristiche sulle curve di caccia fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.

Introduzione requisiti dei collimatori a riflessione collimatore fisso impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento classificazione parti che compongono un razzo cariche cave tavole di tiro.

Missili.

Descrizione caratteristiche ed impiego dei missili GAR 8 e NIKE-HERCULES.

Navigazione aerea

Generalità e sistemi di navigazione.

1. Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'Aeronautica militare.

   Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore trasversa - Lambert - Reticolato Georef - Reticolato UTM.

2. Strumenti di bordo.

   Principio ed impiego degli strumenti a capsula (altimetro, indicatore di velocità, variometro). Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (indicatore di virata. Orizzonte. Bussola giromagnetica).

3. Sistemi radiolettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare. Principio ed impiego: DF - ADF - TACAN - VOR - ILS - GCA.

4. Sistemi autonomi di navigazione impiegati dalll'Aeronautica militare. I PHI (dati aria. Doppler. Inerziale). Coordinate piattaforma. Impiego.

5. Problemi d'impiego ed operativi.

   Pianificazione di una missione (generica - ad alta quota - a bassa quota - fotografica).

   Controllo dell'orario di arrivo. Procedimenti di ricerca - Raggio d'azione.

Assistenza al volo

1. Cenni sull'ICAO.

   Compiti e scopi. Normativa (annessi e documenti vari).

2. Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

   Compiti e scopi dell'ITAV. Servizi assicurati (servizio di informazioni aeronautiche - servizio delle telecominicazioni aeronautiche - servizi della circolazione aerea - servizio della meteorologia aeronautica).

3. Pubblicazione di assistenza al volo.

   AIP. Pubblicazione di informazioni aeronautiche, FLIP. Cartine di procedura.

4. Suddivisione dello spazio aereo.

   Spazio aereo inferiore e superiore. TMA. ADR. AWI. CTR/APP. CTR/TWR.

5. Normativa.

   Regole generali di volo. VFR. (VFR speciale - CFR). IFR. OCL. Piano di volo.

   Meteorologia sinottica e operativa.

   Lettura delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo. Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione. Corrente a getto.

   Elementi di radio e di radar tecnica.

   Classificazione delle radio onde. Caratteristiche di propagazione delle radio onde.

   Diagrammi di irradiazione e di ricezione.

   Principio del radar.

Propulsione aerea

1. Motori per aerei.

   Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schemi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2. Motori alternativi, funzionamento e limitazione d'impiego.

   Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

   Limitazioni d'impiego.

3. Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.

   Motori a getto: funzionamento, spinte, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

   Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.

   Prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine.

   Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta: prestazioni relative.

   Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4. Strumenti di controllo.

   Strumenti per il controllo dei motori alternativi.

   Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5. Carburanti e propellenti.

   Carburanti per turbogetti.

   Carburanti, numero di ottano.

   Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

Modalità di svolgimento della prova scritta e di quella orale

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in plichi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, ne pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il trimbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari..

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con proprio cognome e nome; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese e del giorno della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

ARMA AERONAUTICA
RUOLO NAVIGANTI SPECIALE

NON SCRIVERE QUI SOPRA

APPLICARE QUI MARCA DA BOLLO DA £. 3.000 ED ANNULLARE

AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE – RECLUTAMENTO E CONCORSI – 1ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ – 00100 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto: (1)

grado cognome e nome

nato a ______ prov. ____
comune di nascita

19__ residente a: ______

cap. ______ prov. ____ in via/piazza ______

______ Telefono: ______ ______
prefisso numero telefonico

______ ______ ______
matricola arma o ruolo specialità

In servizio presso (2) ______

______ tel. ______

o in congedo presso (3) ______

chiede di essere ammesso al concorso a ______ posti per la nomina a Sottotenente della Arma Aeronautica – Ruolo naviganti speciale di cui alla Gazzetta Ufficiale n. ______ del ______

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

– di essere cittadino italiano;
– di essere celibe/ammogliato con o senza prole; vedovo con o senza prole; n. figli ☐ (4) (cancellare la dicitura che non interessa ed eventualmente indicare il n. dei figli in casella);
– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (5) ______
______ (Provincia) ______
(ovvero indicare i motivi di non iscrizione o cancellazione) ______
______
– di aver conseguito nell'anno 19____ con il voto di ______ il titolo di studio di ______ presso
______ CAP ______ Prov. ______
(città)
Via ______
(indirizzo e numero civico della Scuola)

– di trovarsi nella seguente posizione militare (6) ______________________

– di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. dell'A.A.r.n.sp. qualsiasi destinazione di servizio in località diversa da quella dell'Ente di appartenenza;

– di rinunciare al grado di ______________ in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, (se trattasi di Sottufficiale dell'Aeronautica - Ruolo Naviganti) alla carica di pilota, (solo per i candidati che rivestano il grado di Tenente di complemento dell'A.M. e per i Sottufficiali dell'Arma Aeronautica - Ruolo Naviganti).

– di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: ______________________

– dichiara di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al (7) ______________________

– Allega i seguenti documenti:

____

____

____

FIRMA ______________________
(leggibile per esteso)

______________ li ______________
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA (8)

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Indicare il reparto presso il quale il militare presta servizio.

(3) Indicare la Regione Aerea competente per territorio.

(4) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(5) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(6) Se trattasi di Ufficiale di complemento A.M. in ferma biennale, indicare la scadenza della relativa ferma.

(7) Indicare il Comando dell'Ente al quale il militare, anche di leva, ha trasmesso copia della domanda, o, se trattasi di Ufficiale in congedo, il Comando di Regione Aerea competente per territorio.

(8) Firma del Segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un Notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante di Corpo.

87A3156

Concorso per il reclutamento di settecento allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, anno 1987

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Vista la legge.27 giugno 1942, n. 924, concernente modificazioni alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938, concernente modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940 n 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, concernenti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buono condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernenti l'imposta sul bollo;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati ruoli e specialità per il numero di posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

	Posti
Corpo sanitario aeronautico	172
Corpo di commissariato, ruolo commissariato	10
Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, così suddivisi per specialità:	
infrastrutture aeronautiche	8
costruzioni aeronautiche	7
elettronica	7
Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici	3
Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici	2

Per diplomati:

	Posti
Arma aeronautica, ruolo servizi	390
Corpo di commissariato, ruolo amministrazione	20
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici così suddivisi per specialità:	
aeronautici	12
edili	14
elettronici	19
elettricisti	5
motorizzazione	5
armamento	6
assistenti di laboratorio	5
geofisici	12
fotografi	3

Qualora i posti messi a concorso per uno dei predetti Corpi, ruoli e specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altro Corpo, ruolo e specialità in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo alla data di scadenza del concorso.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè cittadini italiani residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

non meno di 8/10 di visus in ciascun occhio, raggiungibile anche con correzioni di lenti purchè il visus naturale non sia inferiore a 4/10 in ciascun occhio;

i vizi di refrazione, anche in un solo occhio, non dovranno superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie quale differenza fra i due assi principali;

senso cromatico normale;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

campo visivo normale;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

f) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo del genio aeronautico:

laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo: idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo ingegneri specialità infrastrutture aeronautiche;

laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: meccanico, elettrico, chimico ed economico organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità elettronica; laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo fisici; laurea in chimica industriale se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo chimici;

g) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami del 1987 uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale e analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

2) per il Corpo di commissariato ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analisi contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

3) per il Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materia plastica, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, compatibilmente con le disponibilità del centro di selezione e solo qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta semplice sullo stampato (allegato 1) dovrà essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 2ª Sezione 00100 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);
di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);
di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare anche le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile);
il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione d'esami dell'anno in corso;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;
di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;
il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di un ruolo e specialità.

I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione verrà loro assegnata dall'amministrazione per le esigenze della Forza armata.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 2ª Sezione 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di selezione non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta semplice:

1) il titolo di studio di cui ai capoversi *f)* e *g)* del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

È indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso.

I concorrenti ad un corso per diplomati che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto, dovranno farlo pervenire al Ministero non appena conseguito e, comunque, non oltre il 1° agosto 1987, facendo esplicito riferimento alla domanda;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Detti certificati o attestati debbono essere presentati entro i termini previsti per la presentazione delle domande, in originale, ovvero in copia autenticata.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare e scheda matricolare verde Mod. D.M. 0504, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precendente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per i giovani residenti all'estero la domanda con l'intera documentazione può essere inoltrata entro trenta giorni oltre il limite di tempo prescritto dall'art. 3 del bando, tramite la competente autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

Tutti gli atti necessari a tale ammissione devono essere vidimati dalle autorità sopra accennate.

I giovani residenti all'estero devono altresì trasmettere, a corredo della domanda, una dichiarazione in carta libera con la quale si impegnano ad intraprendere a loro spese il viaggio di andata ed eventualmente quello di ritorno dal luogo di residenza all'estero a quello di confine nel territorio della Repubblica. Tale dichiarazione deve essere autenticata dalla competente autorità.

Art. 5.

Domande irregolari

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il ruolo o la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, o che presentano più di una domanda, potranno essere assegnati d'ufficio dal Ministero ad un ruolo e specialità compatibile con il titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno pertanto formate come segue:

1) Per i corsi per laureati:

In base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità psicofisica-attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 70/110	0,30
da 71/110 a 75/110	0,33
da 76/110 a 80/110	0,36
da 81/110 a 85/110	0,39
da 86/110 a 90/110	0,42
da 91/110 a 95/110	0,45
da 96/110 a 100/110	0,48
da 101/110 a 105/110	0,52
da 106/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

(1) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano e del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

(2) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

(3) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione che la commissione a suo insindacabile giudizio riterrà valida e pertinente;

(4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

(5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia;

(6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

(7) fino ad un massimo di punti 2, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

attestati comprovanti l'idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

(8) 2 punti agli aspiranti A.U.C. - G.A.r.i. in possesso di abilitazione all'esercizio della professione;

(9) fino ad un massimo di punti 4, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, agli aspiranti A.U.C. - C.C.r.c. che abbiano superato gli esami previsti per l'accesso alle carriere di:

magistratura ordinaria;
avvocatura di Stato;
notariato;
procuratore legale;
carriera universitaria.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

per il ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) Per i corsi per diplomati:

In base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità psico fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra i 18 punti (per la votazione minima) e 30 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

(1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

(2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

(3) 1 punto ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508; detto punteggio aggiuntivo non è cumulabile con quello attribuito per il possesso dell'attestato di frequenza del corso di cultura aeronautica in metereologia di cui al successivo punto (6);

(4) 2 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

(5) 0,10 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

(6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia;

(7) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

(8) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa. Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul giornale ufficiale del Ministero della difesa; della pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Selezione psico-fisio-attitudinale

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti al corso A.U.C saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare Reparto medico, o altro organo dell'Aeronautica militare; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione o altro organo dell'Aeronautica militare ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psicoattitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nell'Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinali.

Nel caso che i candidati siano impediti a presentarsi per le prove da gravi motivi, da documentarsi debitamente, e, se si tratta di infermità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, previa domanda, solo per una volta, il rinvio delle prove qualora la commissione non abbia esaurito i propri lavori.

Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine delle graduatorie, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Documenti richiesti ai vincitori

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta semplice:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura.

6) eventuali certificazioni sanitarie attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetaniche subite.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettere *g*) e *h*), del presente bando dovranno far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Esclusioni

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Corso allievi ufficiali

Gli ammessi al corso assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso stesso.

I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Durante il corso, che avrà la durata di circa tre mesi e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, non è prevista la concessione di licenze se non in occasione del giuramento, allorché potranno essere concessi alcuni giorni di licenza breve, o per gravi e comprovati motivi di famiglia o per esami di Stato o concorsi pubblici pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, solo qualora le prove d'esame siano previste in un'unica sessione annuale. Comunque tali licenze non potranno avere una durata superiore ai cinque giorni.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti.

Al termine del corso avranno luogo gli esami, gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione d'esame di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui al presente bando qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Domande dei militari

Le domande di partecipazione al concorso dei militari che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti prescritti dall'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 3 marzo 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1987
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 12

NON SCRIVERE QUI SOPRA

A.U.C.

NON SCRIVERE IN QUESTA COLONNA

AL MINISTERO DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE - 2ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ - 00100 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto:

cognome e nome

nato a ______ prov. ____
comune di nascita

__ __ 19__ residente a: ______
giorno mese anno

cap. ______ prov. ____ in via/piazza ______

______ Telefono: ______ ______
prefisso numero telefonico

Comando Compagnia Carabinieri competente: (1) ______

chiede di essere ammesso al Corso Allievi Ufficiali di complemento dell'A.M. per:
(fare una crocetta vicino al corso prescelto)

LAUREATI

— Corpo Sanitario Aeronautico .... ☐
— Corpo Commissariato, Ruolo Commissariato .... ☐
— Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Ingegneri, specialità:
Infrastrutture Aeronautiche .... ☐
Costruzioni Aeromeccaniche .... ☐
Elettronica .... ☐
— Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Fisici .... ☐
— Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Chimici .... ☐

DIPLOMATI

— Arma Aeronautica - Ruolo Servizi .... ☐
— Corpo Commissariato - Ruolo Amministrazione .... ☐
— Corpo del Genio Aeronautico - Ruolo Assistenti Tecnici, specialitá:
Aeronautici .... ☐
Edili .... ☐
Elettronici .... ☐
Elettricisti .... ☐
Motorizzazione .... ☐
Armamento .... ☐
Assistenti laboratorio .... ☐
Geofisici .... ☐
Fotografi .... ☐

ESCLUSO PER:

☐ Manca firma
☐ Fuori termine
☐ Età non raggiunta
☐ Età superata
☐ Leva completata
☐ Manca nulla osta Marina
☐ Titolo studio
☐
☐

REGOLARIZZARE:

☐ T.S. non conseguito
☐ Manca T.S.
☐ Manca F. M.
☐ N.O. M.M.
☐ ______
☐ ______

Controllato da:

______

(1) Indicare la località (Comune o Quartiere) in cui si trova la COMPAGNIA dei Carabinieri competente per Territorio (non la STAZIONE).

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere cittadino italiano;

— di essere celibe/ammogliato senza prole;
(cancellare la dicitura che non interessa)

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
.... (Prov. ....)

— di non essere stato espulso da Istituti di Istruzione della Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da Istituti di Formazione delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato;

— di non aver procedimenti penali in corso, di non aver riportato condanne penali, di non aver precedenti penali; (1)
oppure: (1) ....
....
....
....
....

— di aver conseguito nell'anno |1|9| | | con il voto di .... / ....
di essere in grado di conseguire nella sessione 1986
(cancellare la dicitura che non interessa)
il titolo di studio di ....
presso ....
(Tipo e denominazione della Scuola)
di .... — Cap. | | | | | | Prov. | | |
(Città)
Via ....
(Indirizzo e numero civico della Scuola)

— di essere in possesso dell'abilitazione professionale ....
conseguita il.. presso ....

— di accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata dall'Amministrazione per espletare il servizio di Ufficiale di complemento di prima nomina;

— di non aver soddisfatto gli obblighi di leva, di non essere stato riformato alla visita di leva, di trovarsi nella seguente posizione militare (sbarrare la casella e riempire soltanto gli spazi che interessano):

☐ appartenente alla leva di terra, Distretto militare di ....
Cap. .... Prov. ....

☐ appartente alla leva di mare, Capitaneria di Porto di ....
Cap. .... Prov. ....

(1) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti penali in corso e l'Autorità giudiziaria procedente, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, indicare anche le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile.

— di essere:

☐ non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva

☐ giudicato "rivedibile" nell'anno .... per il motivo ....
....

☐ giudicato "abile arruolato" gode di congedo/rinvio per il motivo ....
.... fino al ....

☐ attualmente militare di leva dal ....
presso: ....
.... città: ....
Via/Piazza: .... Cap. .... Prov. ....
si impegna a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del Corso ed a rinunciare al grado attualmente rivestito di ....
in caso di ammissione al corso stesso

— Allega i seguenti documenti: (2)
....
....
....
....

FIRMA ....
(leggibile per esteso)

.... lì ....
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA (3)

---

(2) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da Organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta arruolamento nell'A.M. rilasciata dalle Autorità della Marina.

(3) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante del Corpo.

AVVERTENZE

— Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al Distretto Militare di appartenenza.

— I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presso la Scuola A.M. di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

— Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 06 - 49865155 di Roma.

Mittente. ....

Via ....

Cap .... Città .... (Prov. ....)

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA

AL MINISTERO DIFESA AERONAUTICA

Direzione Generale Personale Militare Aeronautica
2ª Divisione Concorsi - 2ª Sezione
Viale dell'Università, 4

00185 ROMA

87A3184

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte dei concorsi a duecentouno posti per la nomina ad impiegato nella quarta qualifica funzionale e a trecentottantatre posti per la nomina ad impiegato nella sesta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro.

A) Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentouno posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1986, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, nei giorni 13 e 14 maggio 1987 con inizio alle ore 8.

B) Le prove scritte del concorso, per esami, a trecentottantatre posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato al personale delle direzioni provinciali dei Tesoro, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 1986, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, nei giorni 30 e 31 luglio 1987 con inizio alle ore 8.

I candidati dei citati concorsi, ai quali non è stata notificata l'esclusione, sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

87A3157

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Attesi i tempi tecnici occorrenti per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi suindicati, (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1986) non è possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* dei diari delle prove scritte medesime.

Detti diari — con eccezione dei concorsi banditi per il ruolo del personale per i servizi meccanografici per le cui modalità di svolgimento verrà data comunicazione ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata — saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1987.

87A2999

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentoquarantatre posti di segretario di ragioneria (qualifica funzionale sesta) dell'Amministrazione civile dell'interno.

In relazione all'elevatissimo numero dei candidati, si rende noto che il diario, le sedi e le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, a duecentoquarantatre posti di segretario di ragioneria della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1987, verranno comunicati esclusivamente mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1987.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

87A3183

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario amministrativo nel ruolo della ex carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario amministrativo nel ruolo della ex carriera di concetto del CNEL, bandito con determinazione presidenziale del 5 gennaio 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1987, si svolgeranno presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 - 00100 Roma, secondo il seguente calendario:

la prima prova scritta il 18 giugno 1987, alle ore 8;

la seconda prova scritta il 19 giugno 1987, alle ore 8.

All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere l'effettivo svolgimento delle prove.

87A3126

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di civiltà antiche, via Veterani n. 36, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 maggio 1987, ore 8;

seconda prova scritta: 19 maggio 1987, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di scienze filosofiche e pedagogiche, via Bramante n. 16, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 maggio 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 29 maggio 1987, ore 9.

87A3159

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Basilicata Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, già fissato per i giorni 12 e 13 maggio 1987, sono state rinviate come segue:

prima prova: 17 giugno 1987, ore 9,30;

seconda prova: 18 giugno 1987, ore 9,30.

Le suddette prove di svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza.

87A3161

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Brescia - facoltà di medicina e chirurgia - gruppo di discipline n. 72, già fissato per i giorni 14 e 15 ottobre 1986 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 1986, è stato modificato come segue:

prima prova scritta: 5 maggio 1987, ore 10,30;

seconda prova: 6 maggio 1987, ore 10,30.

87A3321

REGIONE SARDEGNA

Rettifica al bando di concorso a tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 10 e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

In applicazione alla circolare del Consiglio dei Ministri n. 44704/6.2.31 il bando di concorso a tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina, di cui all'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985 è stato così rettificato:

un posto di assistente medico di laboratorio analisi;

un posto di assistente medico di radiologia.

Sono pertanto riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi su richiamati.

Coloro che avessero presentato domanda di partecipazione ai concorsi in base al bando originale possono sostituirla o integrarla specificando la disciplina per la quale intendono concorrere e possono, altresì, presentare i titoli acquisiti tra la scadenza del bando originario e la scadenza del presente avviso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso rettificato è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale della U.S.L. in Sorgono (Nuoro).

87A3342

REGIONE SICILIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di capo sala presso il presidio ospedaliero «Paladini Bua» di S. Piero Patti;

un posto di ostetrica presso il consultorio familiare di Gioiosa Marea;

un posto di assistente sociale presso il consultorio familiare di Gioiosa Marea.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 12 del 21 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Patti (Messina).

87A3204

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente medico di odontoiatria;

un posto di assistente medico di chirurgia pediatrica;

un posto di operatore tecnico coordinatore termoidraulico meccanico;

un posto di operatore tecnico coordinatore - falegname;

un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina;

due posti di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 135 del 12 novembre 1986 e n. 35 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Parma.

87A3206

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di primario chirurgo - area funzionale di chirurgia, per il presidio ospedaliero di Oppido Mamertina;

un posto di assistente anestesista - area funzionale di chirurgia, per il presidio ospedaliero di Oppido Mamertina;

tre posti di assistente Rx - area funzionale di medicina, per il presidio ospedaliero di Oppido Mamertina;

un posto di assistente ostetrico - area funzionale di chirurgia, per il presidio ospedaliero di Taurianova;

due posti di assistente di laboratorio di analisi - area funzionale di medicina, per il presidio ospedaliero di Taurianova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Taurianova (Reggio Calabria).

87A3203

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 87 del 14 aprile 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmaceutica di Rimini: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

A.S.A.M. - Azienda speciale acquedotto municipale - Castellammare di Stabia: Concorsi pubblici, per esami, a sei posti di operaio idraulico, ad un posto di impiegato letturista e ad un posto di usciere.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1986, recante: «Modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 18 del 23 gennaio 1987).

Nell'allegato 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 23 del sopra indicato supplemento ordinario, al punto 5.13 del capitolo IV relativo al dosaggio dello zinco, leggasi: «Filtro di carta, Whatman n. *4* o equivalente», in luogo di: «Filtro di carta n. *42*, Whatman o equivalente».

87A3173

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università dell'Aquila (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 69 del 24 marzo 1987)

Nel bando di concorso pubblico citato in epigrafe nell'art. 2, alla pagina 51 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «laurea in medicina e chirurgia *e* laurea in odontoiatria e protesi dentaria»; leggasi: «laurea in medicina e chirurgia *o* laurea in odontoiatria e protesi dentaria».

Nella firma del direttore, alla pagina 53 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Crescenti*», leggasi: «*Schippa*».

87A3174

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'ospedale mauriziano di Torino (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 78 del 3 aprile 1987)

Nel testo dell'estratto di bando citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 61 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto di primario di chirurgia *generale*», leggasi: «un posto di primario di chirurgia *vascolare*».

87A3256

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1987, n. 90, concernente: «Organizzazione e procedure previste dall'art. 7 della legge 17 dicembre 1987, n. 878, per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 64 del 18 marzo 1987).

Al decreto citato in epigrafe e di cui alla sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, punto 2, lettera *c)*, dove è scritto: «. gravi carenze *dell'*adempimento .», leggasi: «. gravi carenze *nell'*adempimento»;

alla pag. 11, punto 5, secondo comma, dove è scritto: «. per esprimere su tutte .», leggasi: «. per esprimere *parere* su tutte ».

87A3207

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico a sette posti di assistente tecnico presso il Politecnico di Torino (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 64 del 18 marzo 1987)

Nel bando di concorso pubblico citato in epigrafe nell'art. 7, primo comma, ultima riga, alla pagina 56 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*perché* in regola», leggasi: «*purché* in regola».

Nel programma d'esame, alla pagina 57 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto per la seconda volta: «Dipartimento di *elettronica*», leggasi: «Dipartimento di *elettrotecnica*».

87A3172

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O S P E
Piazza Cairoli, isol 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 200.000**
	semestrale	**L. 110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 82.000**
	semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	**L. 313.000**
	semestrale	**L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221